

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA	SENTENZA	154	2016	RESPONSABILITA	20/09/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Silvano Di Salvo

Presidente

Eugenio Madeo

Magistrato

Giuseppina Veccia

Magistrato relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 28434 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

1. **Luigi SANTUS** nato a Alzano Lombardo (BG) il 29/09/1964 e residente in Gromo (BG) in Via Locatelli n. 43, codice fiscale SNTLGU64P29A246Y;
2. **Aldo SEMPERBONI** nato a Valbondione (BG) il 27/05/1946 e residente in Gromo (BG) in Via Bisaccia n. 15, codice fiscale SMPLDA46E27L544V.

VISTO l'atto introduttivo;

LETTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 15 giugno 2016, con l'assistenza del segretario dott. Salvatore Carvelli, il magistrato relatore Giuseppina Veccia, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi D'Angelo, nessuno presente per i convenuti.

Ritenuto in

FATTO

Il presente giudizio, introdotto con atto di citazione depositato il 27 gennaio 2016 vede convenuti Luigi SANTUS e Aldo SEMPERBONI per la condanna al pagamento, in favore del Comune di Gromo (BG) della somma di euro 5.461,23 oltre interessi, rivalutazione ed accessori di giustizia a titolo di danno erariale in pregiudizio dell'amministrazione comunale, per condotte tenute dai convenuti.

La *notitia damni* è intervenuta con nota del 15.11.2012 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione di Brescia - ha trasmesso alla Procura presso questa Sezione il carteggio relativo ad una fattispecie di danno erariale derivante dalla soccombenza del Comune di Gromo in un giudizio concluso con pronuncia adottata dal quello stesso Tribunale amministrativo, sentenza, n. 1787/2012, di annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.533/UT del 14.11.2003 e di condanna al pagamento delle spese legali in favore dei ricorrenti per euro 4.543,23 - oltre alle spese per il pagamento degli onorari del difensore di fiducia dello stesso ente locale pari ad euro 918,00, per un complessivo importo di euro 5.461,23.

Detto contenzioso aveva preso avvio dall'azione giudiziaria promossa da due abitanti del Comune di Gromo, destinatari del provvedimento amministrativo sopra richiamato, teso ad ottenere

coattivamente la tinteggiatura dell'edificio di proprietà degli attori, sito in zona residenziale del territorio comunale.

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, gli interessati avevano contestato la legittimità dell'iniziativa, opponendo l'ottimo stato di manutenzione dell'immobile di loro proprietà; ciò nonostante il Comune aveva emesso l'atto impugnato, ingiungendo di dare corso entro 120 giorni ai lavori di tinteggiatura delle facciate del fabbricato che si affermava essere "*in stridente contrasto con il contesto circostante*".

I ricorrenti adivano, quindi, il giudice amministrativo adducendo i vizi di eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento, difetto di istruttoria e travisamento delle disposizioni del regolamento edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione, applicati dall'Amministrazione malgrado l'inconferenza con il caso di specie in cui non era intervenuta alcuna attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

L'instaurato giudizio, che vedeva l'Amministrazione costituirsi solo formalmente con mera richiesta di reiezione del gravame, trovava esito nella citata sentenza n. 1787 del 2012, che riteneva fondata la censura di illegittimità in quanto non ravvisava, dai rilievi fotografici prodotti dai ricorrenti, alcuno "stridente contrasto" dell'edificio che, anzi, era riconosciuto in buono stato di manutenzione ed in alcun modo ammalorato, assimilato, piuttosto - nell'aspetto esteriore - a molti dei fabbricati dell'abitato.

Rilevava in quella sede il Giudice amministrativo che, mentre i ricorrenti avevano addotto molteplici elementi idonei a comprovare la tesi avanzata, ossia il travisamento dei fatti e lo sviamento del potere pubblico, alcun elemento di supporto (ad es. indagini comparative con gli altri edifici del territorio) era stato prodotto dall'Amministrazione, a sostegno della legittimità dell'attività contestata, avviata su iniziativa personale dello stesso Sindaco, Luigi SANTUS, nei confronti dei proprietari, appartenenti al nucleo familiare dell'ex Sindaco e, all'epoca dei fatti, Consigliere comunale di opposizione.

Da ciò il riconoscimento della fondatezza del gravame e la condanna dell'Amministrazione comunale alle spese di lite quantificate in euro 3.500,00, oltre accessori di legge

A tale decisione faceva seguito l'atto n. 43 del 03.10.2013 con cui il Consiglio comunale di Gromo riconosceva il debito fuori bilancio generatosi dalla citata sentenza, per un importo di €. 4.543,23, a titolo di rimborso delle spese di difesa dei ricorrenti e del successivo atto di precetto.

In via successiva, il responsabile del Settore risorse e territorio dell'Amministrazione comunale, con propria determinazione n. 240 del 04.10.2013, impegnava i fondi necessari e disponeva la liquidazione della somma citata in favore dei ricorrenti.

A tale somma si aggiungeva il pagamento dell'onorario del legale di fiducia del Comune, per un importo di euro 918,00.

Dai fatti appena esposti la Procura erariale ha desunto che l'iniziativa repressiva e vessatoria avviata dal Comune di Gromo, in pregiudizio di due cittadini, ha esposto l'ente all'azione giudiziaria ed alla successiva soccombenza, con conseguente pregiudizio erariale da imputare agli odierni convenuti Luigi SANTUS e Aldo SEMPERBONI nelle rispettive vesti di Sindaco e di responsabile del servizio e del procedimento amministrativo contestato.

Ricevuto l'invito a dedurre, regolarmente notificato, i soggetti sopra menzionati non hanno prodotto alcuna difesa scritta né chiesto di essere ascoltati.

La Procura erariale ha proceduto, dunque, a formulare l'atto di citazione, introduttivo dell'odierno giudizio, con cui ha convenuto in giudizio i medesimi invitati imputando loro un danno indiretto pari ad euro 4.543,23, a titolo di spese legali corrisposte in favore dei ricorrenti proprietari, ed un

danno diretto pari ad euro 918,00, a titolo di onorario dovuto al difensore di fiducia dell'ente locale, per un complessivo importo di euro 5.461,23, oltre interessi, rivalutazione ed accessori di giustizia.

Con riguardo ai presupposti dell'ascritta responsabilità amministrativa, l'attore pubblico reputa indubbio che l'iniziativa repressiva debba essere imputata al primo cittadino in carica Luigi SANTUS - come dallo stesso dichiarato in una missiva (prot. n. 534 del 02.02.2004) con cui attribuisce a se stesso l'iniziativa in argomento e come rilevato dal giudice amministrativo - nonché al responsabile del servizio tecnico comunale Geom. Aldo SEMPERBONI che ha sottoscritto sia l'atto di avvio del procedimento amministrativo, sia il provvedimento finale di ingiunzione ai lavori di tinteggiatura.

L'illegittimità dell'iniziativa intrapresa, come rilevata dal giudice amministrativo in uno con il gravissimo travisamento dei fatti, renderebbe evidente l'illiceità della condotta, peraltro intenzionalmente finalizzata a procurare un ingiusto pregiudizio a privati cittadini, come sembrerebbe confermato dal riferimento ai rapporti di parentela tra questi ultimi e l'ex Sindaco.

Nel marzo 2016 Aldo SEMPERBONI ha contattato, tramite il proprio legale, gli uffici comunali per chiedere le modalità con le quali procedere al versamento delle somme giudizialmente statuite a suo carico.

Il Comune ha determinato nella misura di euro 5.919,06 l'importo complessivo, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria alla data del 29.02.2016, da imputare per il 50%, pari ad euro 2959,53, al funzionario comunale.

Con nota prot. n.1493 del 8.04.2016, il Comune di Gromo - Ufficio di Ragioneria - ha attestato che Aldo SEMPERBONI ha pagato ai Comune di Gromo la somma di € 2.959,53, versata con bonifico del 5 aprile 2016 ed effettivamente accreditata presso la tesoreria comunale in data 8 aprile 2016.

Il convenuto Luigi SANTUS, al quale l'atto di citazione risulta regolarmente notificato, non si è costituito.

All'udienza del 15 giugno 2016, udita la relazione del magistrato designato, il S.P.G. Dott. Luigi D'Angelo ha affermato la satisfattività del pagamento effettuato da Aldo SEMPERBONI nei confronti del quale ha chiesto sia dichiarata cessata la materia del contendere; ha chiesto che sia dichiarata la contumacia di Luigi SANTUS, nei confronti del quale ha insistito per la condanna al pagamento della residua metà del danno contestato, da ascrivere a titolo di responsabilità amministrativa per condotta gravemente colposa.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto Luigi SANTUS al quale l'atto di citazione risulta regolarmente notificato.

Con l'odierno giudizio il Collegio è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero, concernente un'ipotesi di danno erariale arrecato al Comune di Gromo in conseguenza di un'azione amministrativa, adottata dagli odierni convenuti nelle vesti di Sindaco e di Responsabile del servizio tecnico competente, e rivelatasi palesemente illegittima a seguito di giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale adito dai destinatari del provvedimento.

Riguardo a tale pretesa, visto il pagamento effettuato dal convenuto Aldo SEMPERBONI in data 5-8 aprile 2016 e la conforme richiesta dell'Organo Requirente che ha dichiarato la satisfattività dell'avvenuto pagamento con riguardo alla pretesa azionata nei confronti di quel convenuto, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di Aldo SEMPERBONI.

All'udienza del 15 giugno 2016, pertanto, la Procura erariale, preso atto della rideterminazione del danno, come operata dall'ente danneggiato, nell'importo di euro 5.919,06, insiste per la richiesta di condanna di Luigi SANTUS al pagamento del residuo importo di euro 2.959,53, a titolo di responsabilità amministrativa gravemente colposa.

Nel merito, la domanda proposta dalla Procura regionale è meritevole di accoglimento, in quanto risulta accertata, nella concreta fattispecie, la sussistenza degli elementi essenziali e costitutivi della contestata responsabilità amministrativo-contabile, come disciplinati dalla normativa vigente in materia.

Tali elementi si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso oltreché nella sussistenza di un rapporto di impiego o di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito.

Circa il danno patrimoniale, costituito dall'esborso della somma di euro 5.461,23, successivamente rivalutata dallo stesso ente locale nell'importo di euro 5.919,06, la determinazione dell'importo e la definitività del pregiudizio appaiono inconfutabili alla luce dei mandati di pagamento n. 1618 e 1619 del 10.10.2013, in favore dei ricorrenti risultati vittoriosi nel giudizio concluso con sentenza del TAR Lombardia - sez. Brescia n.1787/2012 e del mandato di pagamento n. 938 dell'11.06.2005 in favore dell'avv. Paolo Bonomi, incaricato della difesa legale dell'ente nel predetto giudizio.

La condotta illecita produttiva dell'obbligazione risarcitoria è senz'altro da rinvenire nell'attività amministrativa volta ad ottenere coattivamente la tinteggiatura dell'edificio di proprietà dei ricorrenti e dichiarata illegittima dal Giudice amministrativo, attività senza dubbio alcuno ascrivibile al Sindaco p.t. Luigi SANTUS, che se ne attribuisce espressamente l'iniziativa nella missiva prot. n.534 del 02.02.2004, oltre che al Responsabile del procedimento, nonché responsabile del Servizio, Aldo SEMPERBONI che sottoscrive la nota di ingiunzione dei lavori, prot. n. 533/UT del 14.11.2003 successivamente impugnata ed annullata.

In particolare, la pregiudizievole antigiridicità delle scelte effettuate dal Sindaco SANTUS emerge in due occasioni.

In primo luogo, nell'iniziativa intrapresa in palese difetto di istruttoria e travisamento dei fatti nonché in violazione degli articoli 3.01 del Regolamento edilizio comunale e dell'art.23 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G all'epoca vigente, come peraltro, rilevato dal TAR Lombardia nella citata pronuncia.

In secondo luogo per aver insistentemente difeso il proprio operato in quanto, a fronte di un contenzioso avviato dagli interessati, l'Amministrazione comunale, anziché procedere in autotutela all'annullamento dell'atto contestato, come pure *melius re perpensa* sarebbe stato opportuno e prudente, deliberava di resistere in giudizio, dando mandato ad un legale di fiducia ed andando incontro ad una sicura soccombenza con conseguente pregiudizio diretto, per il pagamento dell'onorario del proprio legale, ed indiretto, per il pagamento delle spese in favore dei ricorrenti risultati vittoriosi.

Circa l'elemento psicologico, questo Collegio, non ritenendo adeguatamente provata l'intenzionalità del convenuto di tenere una condotta illecita al solo scopo di pregiudicare i propri avversari politici, tesi pure tratteggiata dalla Procura attrice e non del tutto inverosimile, alla luce del chiaro riferimento ai rapporti di parentela dei proprietari dell'immobile con l'ex Sindaco, contenuti nella citata missiva n. 534 a firma del SANTUS, ritiene, comunque, di ravvisare una grave negligenza nell'osservanza degli obblighi di servizio derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni e nella valutazione degli effetti delle proprie azioni, tale da integrare l'elemento

psicologico della colpa grave.

Pertanto, l'importo di euro 2.959,53 deve essere riconosciuto come danno da risarcire in favore del Comune di Gromo ed imputabile alla condotta gravemente colposa di Luigi SANTUS nella sua qualità di Sindaco p.t..

A tale importo, già rivalutato dal Comune interessato, devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza e sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, secondo il criterio della soccombenza, sono ad esclusivo carico di Luigi SANTUS e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando

DICHIARA

cessata la materia del contendere nei confronti di Aldo SEMPERBONI;

CONDANNA

Luigi SANTUS al pagamento della somma di euro 2.959,53 (duemilanovecentocinquantanove/53), oltre interessi legali, da calcolare con le modalità indicate in parte motiva e delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 552,68 (CINQUECENTOCINQUANTADUE/68)

Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 15 giugno 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL GIUDICE ESTENSORE
Giuseppina Veccia

IL PRESIDENTE
Silvano Di Salvo

DEPOSITO IN SEGRETERIA IL 20/09/2016